

REGOLAMENTO
DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO
E DI ATTESTAZIONE DEL TIROCINIO FORENSE

(Approvato dal COA alla riunione del 04/10/2024)

TITOLO I
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Art.1 Pratica Forense e svolgimento di attività lavorativa

1. L'aspirante Praticante che intenda iscriversi al Registro dei Praticanti, oltre alla domanda ed ai documenti per ottenere l'iscrizione prescritti dall'art.17 L. n. 247/2012 ivi compreso il proprio domicilio digitale (PEC), deve presentare una dichiarazione in cui, sotto la propria personale responsabilità, venga a precisare:

- se svolga una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
- se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
- se svolga la pratica per l'accesso ad altre professioni;

2. Il Consiglio dell'Ordine verifica la compatibilità della condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma 1, con l'effettivo svolgimento della pratica forense e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei Praticanti.

3. La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché i rapporti prevedano modalità e orari di lavoro che consentano l'effettivo, puntuale ed assiduo svolgimento della pratica, in assenza di situazioni di conflitto di interesse.

4. In ogni momento, il Consiglio dell'Ordine può assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari tenuti dal praticante e valuta la loro compatibilità con lo svolgimento della pratica forense.

5. In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1, il praticante è tenuto a presentare nuova dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, che valuterà il permanere della compatibilità tra l'attività lavorativa e la pratica forense. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a 30 gg.), nel caso di variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, costituisce illecito disciplinare.

Art. 2 Dichiarazioni dell'Avvocato.

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è opportuno che l'avvocato, che intenda accogliere presso il proprio studio un praticante, abbia almeno cinque anni di iscrizione all'Albo professionale e non accolga presso di sé più di tre praticanti non abilitati contemporaneamente.

2. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in via esclusiva o prevalente in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare:

- a) la data di iscrizione all'Albo
- b) il numero e il nome di eventuali altri suoi praticanti.

c) il possesso dell'attestato di formazione continua ai sensi dell'art. 25, comma 7, del Regolamento CNF 16/07/2014 n. 6.

TITOLO II

FREQUENZA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Art. 3 Durata e contenuto della Pratica Forense

1. La durata del tirocinio per l'accesso della professione forense è fissata in 18 mesi decorrente dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. La pratica forense si articola in quattro distinte attività:
 - a) la frequenza di uno studio professionale;
 - b) la partecipazione alle udienze;
 - c) la compilazione del libretto di pratica e delle relazioni semestrali;
 - d) la partecipazione ai Corsi teorico-pratici organizzati dalla Scuola Forense in sintonia con le disposizioni del Consiglio Nazionale Forense.
3. Tutte le attività di cui sopra sono disciplinate dagli articoli che seguono.

Art. 4 Frequenza di uno studio professionale

1. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana frequentazione dello studio legale del dominus, oltre alla partecipazione alle udienze.
2. Il praticante deve impegnarsi con profitto nell'attività dello Studio Legale, frequentando e cercando di rendersi utile nell'attività dello studio stesso.
3. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio dell'avvocato presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, unitamente alla nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 2. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio prima di tale comunicazione e non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 5 Pratica integrativa

1. Il praticante che vuole integrare la pratica (pratica integrativa) seguendo anche l'attività di un avvocato di altro studio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato, nominativamente indicato, ai sensi dell'art. 2.
2. Il Consiglio dell'Ordine, nell'autorizzare la pratica integrativa, può prescrivere anche specifiche modalità di svolgimento, che il praticante è tenuto ad osservare ai fini della validità della pratica.
3. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati, iscritti al medesimo Ordine.
4. In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo.

Art. 6 Doveri dell'avvocato

1. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità, al fine di consentire un'adeguata formazione del praticante.
2. L'avvocato è altresì impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.
3. Oltre a trasmettere le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
4. La frequentazione dello studio dell'avvocato dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale mediante apposizione di sottoscrizione dell'avvocato, inserita nel libretto.
5. L'infedele attestazione dell'avvocato della frequentazione dello studio da parte del praticante costituisce illecito disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
6. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni - con esclusione del periodo feriale- l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
7. Nell'ipotesi in cui il trasferimento del praticante ad altro studio di diverso distretto sia stato già deliberato e approvato, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a frequentare il proprio studio.

TITOLO III PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DELLA PRATICA

Art. 7 Partecipazione alle udienze.

1. Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti) udienze, distribuite nell'arco dell'intero semestre, avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, tanto di cause civili (tali intendendosi anche quelle di fronte agli organi della giustizia amministrativa e tributaria) che penali, con un numero minimo di 5 per un genere e di 15 per l'altro.
2. Non possono essere annotate le udienze di mero rinvio, le udienze che, in ogni caso, non involgono alcuna attività di studio della controversia e che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere come, a titolo del tutto esemplificativo:
 - udienza penale cosiddetta "filtro" o udienze nel corso delle quali il procedimento venga definito con remissione di querela, con oblazione, etc.
3. Sarà consentito assistere a due udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a due Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno.
4. E' preferibile che l'attività di udienza sia distribuita tra civile e penale nel corso del semestre di riferimento.
5. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa nel verbale d'udienza, che il Consigliere, incaricato della verifica e vidimazione del libretto, può richiedere a campione.
6. Per ciascuna udienza deve essere indicata la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, l'oggetto della causa ed una succinta descrizione dell'attività svolta.

Art. 7 bis Partecipazione a procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione.

1. Nell'ambito delle almeno venti udienze, distribuite nell'arco del semestre, il Praticante potrà partecipare anche ai procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione compresa la negoziazione assistita.
2. Ai fini sostitutivi di un'udienza è necessario che il praticante abbia partecipato all'intero procedimento, prescindendo dal numero di incontri.
3. Con specifico riferimento alla mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010, è necessario che durante gli incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta e, dunque, non è sufficiente la partecipazione ad un mero rinvio dell'incontro
4. Parimenti, con specifico riferimento alla negoziazione assistita, è necessaria la partecipazione alle trattative instaurate sulla base della convenzione.
5. In tutti i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, analogamente a quanto previsto per le udienze, la partecipazione del praticante deve essere documentata a verbale mentre per la negoziazione assistita la partecipazione deve essere attestata dal dominus sotto la sua personale responsabilità con dichiarazione da allegare al libretto.
6. In ogni caso non potrà essere annotato nel libretto un numero di partecipazioni alle procedure di soluzione alternativa della lite in numero superiore a 5 per ogni semestre.

Art. 8 Condizioni per l'annotazione di udienze, o di incontri in procedure ADR di cui all'art. 7 bis, non riferibili al dominus

1. La partecipazione alle udienze, o ad incontri in procedure ADR di cui all'art. 7 bis, deve riguardare le cause patrociniate dal dominus, dall'avvocato presso il quale si svolga l'eventuale pratica integrativa ai sensi dell'art. 5 e/o da altri professionisti dello studio, non necessariamente associato, presso cui il praticante svolge la pratica professionale, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze od incontri sarà attestata comunque dal dominus o dall'avvocato presso il quale è svolta la pratica integrativa.
2. Qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello studio legale non si occupino di tutte le materie (civile e penale), il praticante, in alternativa alla pratica integrativa, potrà di volta in volta rivolgersi prima dell'inizio di un'udienza, o incontro in procedure ADR di cui all'art. 7 bis, ad altro avvocato che consenta esplicitamente la partecipazione; in tal caso, l'avvocato dovrà limitare al numero di 3 i praticanti che partecipano a quell'udienza o incontro.
3. Il professionista, con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza o dell'incontro, garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione mediante apposizione della sua firma leggibile a margine del libretto di pratica in corrispondenza dell'annotazione dell'udienza stessa, o dell'incontro, da segnalare con asterisco.
4. L'infedele attestazione del professionista in ordine alla informata partecipazione alle udienze o agli incontri in procedure ADR di cui all'art. 7 bis del praticante costituisce illecito disciplinare sia per il professionista sia per il praticante.

Art. 9 Annotazione degli atti e delle questioni

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 20 (venti) atti giudiziari o stragiudiziali, alla redazione dei quali egli abbia collaborato e illustrare brevemente le questioni giuridiche ivi trattate, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.
2. Gli atti giudiziari e stragiudiziali, devono essere indicati in modo specifico (ad esempio: atto di citazione, ricorso per decreto ingiuntivo, redazione atto di denuncia-querela etc.). Tra gli atti stragiudiziali potranno

essere indicati, a titolo esemplificativo, anche diffide, contenenti particolari intimazioni, e qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti. Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita ovvero la redazione dei relativi atti (istanza di mediazione, invito alla negoziazione assistita etc.).

3. Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

4. Per ogni semestre di pratica il praticante deve indicare almeno 10 questioni giuridiche approfondite per una causa in corso o per un parere da fornire, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni, di cui deve essere esposto, seppur succintamente, il contenuto ed i riferimenti normativi. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

Art. 10 Attestazione di veridicità

1. Il libretto deve contenere tutte le annotazioni di cui sopra, con l'attestazione del professionista presso il cui studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo studio presso il quale si è svolta la pratica.

2. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce illecito disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 11 Presentazione del libretto

1. La presentazione del libretto presso la segreteria dell'ordine deve avvenire alla fine di ogni semestre entro 15 (quindici) giorni successivi, per essere controllato dai Consiglieri incaricati e, in caso di esito positivo, vidimato.

2. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 c.c. a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei Praticanti.

3. In caso di mancata, ovvero tardiva, presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione delle relazioni di cui al successivo art. 12.

4. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3 potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

TITOLO IV

RELAZIONI SEMESTRALI E COLLOQUI

Art. 12 Relazioni semestrali

1. I praticanti al termine di ogni semestre di pratica dovranno redigere quattro relazioni, aventi sempre ad oggetto fattispecie concrete affrontate in studio, (per un totale di 12 nei 18 mesi), di cui due sulle questioni giuridiche (una in materia di diritto civile e l'altra di diritto penale, oppure due di diritto civile o una di diritto civile e una di diritto amministrativo), una sulla deontologia e una su una causa - civile o penale - recante oltre al consueto approfondimento degli istituti sottesi alla fattispecie, anche la descrizione del relativo iter processuale.

2. I praticanti iscritti al corso organizzato dalla Scuola Forense, di cui al successivo art. 14, dovranno redigere due relazioni, aventi sempre ad oggetto fattispecie concrete affrontate in studio, al termine di ogni semestre di pratica, per un totale di 6 nei 18 mesi. Le relazioni del primo e del secondo semestre dovranno avere ad oggetto questioni giuridiche (una in materia di diritto civile e l'altra di diritto penale, oppure due di diritto civile o una di diritto civile e una di diritto amministrativo). Le due relazioni del terzo trimestre dovranno vertere l'una su una questione deontologica e l'altra su una causa - civile o penale — recante, oltre al consueto approfondimento degli istituti sottesi alla fattispecie, anche la descrizione del relativo iter processuale.

3. Le relazioni del primo e del secondo semestre di pratica - per un totale di otto, nel caso previsto al comma 1, e per un totale di quattro, nel caso previsto dal comma 2 - dovranno essere presentate al termine del secondo semestre e dovranno specificare il semestre di riferimento.

4. Le relazioni dovranno essere presentate insieme al libretto, in occasione della consegna di questo alla segreteria per la vidimazione del semestre, ed in funzione del colloquio previsto al termine del secondo e del terzo semestre di pratica.

5. In caso di mancata approvazione della relazione tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare nuova relazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc.

Art. 13 Colloqui

1. Il Consiglio dell'Ordine potrà effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine del secondo semestre e del terzo semestre di pratica al fine di verificare l'effettività della pratica svolta ed al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica forense.

2. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di aver svolto e sugli atti predisposti come risultano dal libretto nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti. Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di 3 Consiglieri dell'Ordine con segnalazione all'Avvocato presso il quale svolge la pratica.

TITOLO V

CORSO DI FORMAZIONE FORENSE

Art. 14 Corso di formazione forense

1. Tutti i praticanti iscritti al Registro dopo il 1° aprile 2022 devono obbligatoriamente frequentare il corso previsto dall'art. 43 della Legge 247/2012, ed al successivo Decreto Ministeriale 17/2018, di durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

2. Tutti coloro che svolgono il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013, devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi.

3. Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Scuola Forense, organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Corso di formazione Forense".

4. In alternativa i praticanti possono frequentare uno dei corsi organizzati dalle associazioni forensi o da altri soggetti previsti dalla Legge e appositamente accreditati

5. Fermo restando l'obbligo di partecipazione e annotazione delle udienze, di cui agli artt. 7, 7 bis e 8, e l'obbligo di redazione delle relazioni, di cui all'art. 12, in parziale deroga all'art. 9, l'attività da annotare sul libretto della pratica potrà riguardare anche atti giudiziari o stragiudiziali redatti nell'ambito del corso, nonché questioni giuridiche ivi esaminate.

6. Tutti i praticanti hanno diritto di partecipare al corso.

7. L'attestato di frequenza e di superamento della verifica rilasciato dalla Scuola Forense costituisce requisito per il rilascio del certificato di compiuta pratica

TITOLO VI

INTERRUZIONE DEL TIROCINIO E TRASFERIMENTO

Art. 15 Interruzione della pratica

1. La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi, salvi i casi di interruzione del tirocinio.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. M. 17/03/2016 n. 70 l'interruzione pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo nei seguenti casi:

- accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; - condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione;
- sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso;
- comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.M. 17/03/2016 n. 70, l'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il praticante dovrà presentare apposita domanda al Consiglio dell'Ordine, documentando le ragioni poste a fondamento della richiesta interruzione.

5. Se il Consiglio non ritiene fondate o documentate le ragioni poste a fondamento della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. In tale caso il praticante deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Il praticante deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine della cessazione della causa interruttiva.

8. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione.

9. L'intenzione oltre sei mesi in assenza dei giustificati motivi prescritti è causa di cancellazione dal registro dei praticanti, osservata la procedura prevista nell'art. 17, commi 12, 13 e 14, L. 247/12.

Art 16 Trasferimento

1. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo che risulta regolarmente compiuto.

TITOLO VII

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Art. 17 Certificato di compiuta pratica

1. Il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio, effettuate le prescritte verifiche, rilascia al termine dei 18 mesi il relativo certificato di compiuta pratica.
2. I praticanti non abilitati al patrocinio sostitutivo dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere più richiesto trascorsi 6 anni dalla data originaria di iscrizione nel Registro, rimarranno iscritti, salvo espressa richiesta di cancellazione, per tutto il tempo per cui poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. In tal caso, l'unico onere è il versamento della quota di iscrizione.
3. Alla scadenza del termine previsto per l'esercizio al patrocinio sostitutivo il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione dal Registro dei Praticanti, osservata la procedura prevista nell'art. 17, commi 12, 13 e 14, L. 247/12.

TITOLO VIII

TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 18 Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37 L. 211/2011

1. Il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante che ne faccia istanza a svolgere un periodo di tirocinio della durata di un'annualità presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Arezzo ai sensi delle Convenzioni tra l'Ordine degli Avvocati di Arezzo e il Tribunale di Arezzo concluse rispettivamente in data 12.12.2014 e 16.06.2021.
2. Quanto ai presupposti, modalità di svolgimento e condizioni per il riconoscimento della validità del periodo di tirocinio ai fini dello svolgimento della pratica forense si rinvia integralmente all'apposito D.M. 17/03/2016 n. 58.

Art. 19 Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013

1. Ai fini del compimento della pratica forense e della successiva ammissione all'Esame di Avvocato, non è necessaria la contestualità tra lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013 e l'iscrizione al Registro dei Praticanti, a differenza di quanto previsto per i tirocini formativi ex art. 37 L. 211/2011.
2. In caso di completamento del tirocinio in data antecedente all'iscrizione al Registro Praticanti, il praticante, cui si stata riconosciuta l'equiparazione di detto tirocinio ad un anno di pratica forense, da richiedersi unitamente all'istanza di iscrizione al Registro Praticanti, potrà essere iscritto al suddetto Registro per il tempo necessario al compimento del rimanente semestre di pratica.
3. Il praticante potrà essere iscritto al Registro Praticanti per il tempo necessario al compimento del primo semestre di pratica e successivamente intraprendere il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con l'onere di richiedere l'equiparazione di tale percorso al rimanente anno di pratica forense in sede di istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.
4. Ai fini del riconoscimento del semestre di pratica, sia questo svolto contestualmente o meno al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, sarà necessario aver correttamente adempiuto a tutti gli incombeni prescritti dal D.M. 17/03/2016 n. 70 e dal "Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione del tirocinio forense", adottato da questo COA.

5. Ai fini del requisito della continuità, trova applicazione la disciplina dell'interruzione della pratica professionale di cui agli artt. 41, comma 5, L. 247/2012 e 7 D.M. 17/03/2016, per cui, in assenza dei giustificati motivi previsti nelle citate norme, l'iscrizione al Registro Praticanti dovrà essere chiesta prima che siano decorsi sei mesi dalla conclusione del tirocinio ex art. 73 così come viceversa, il tirocinio ex art. 73 dovrà essere iniziato prima che siano decorsi sei mesi dal compimento del semestre di pratica.

6. Lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, così come del tirocinio ex art. 37 D.L. 98/2011, non esonera dalla frequentazione del corso di preparazione all'esame di Avvocato, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

7. Le udienze alle quali il praticante partecipi in veste di tirocinante del magistrato non possono essere annotate nel libretto ai fini della pratica forense.

TITOLO IX

PRATICA ALL'ESTERO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 20 Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

1. E' consentito lo svolgimento all'estero di un semestre di tirocinio in altro Paese alle condizioni previste dall'art. 6 D.M. 17 /03/2016 n. 70, cui si rinvia.

Art. 21 Scuole di specializzazione

1. Il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 17, comma 114 L. n. 127/1997 in relazione all'art. 16 D.lgs. n.398/1997.

2. Il praticante è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

3. Il praticante, al termine della Scuola di Specializzazione, dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine la richiesta di esonero, accordabile solo in caso di documentato conseguimento del diploma presso la predetta Scuola.

4. Il praticante iscritto al Registro che al termine della Scuola di Specializzazione non ottenga il diploma di specializzazione è tenuto ad integrare la pratica, ritenendosi il periodo trascorso nel quale non abbia svolto la pratica forense come sostitutivo della sola frequenza dello studio per il periodo di un anno.

5. Il diploma o l'attestazione di avvenuta frequentazione per almeno una annualità della predetta scuola di specializzazione o di corso/scuola ritenuta equivalente dal Consiglio dell'Ordine esonera il praticante dalla partecipazione al Corso di formazione forense.

TITOLO X

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Art. 22 Patrocinio sostitutivo

1. Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41, comma 12, L. 247/12.

2. Il Praticante iscritto nell'Elenco allegato al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e che ha prestato l'impegno solenne dinanzi al Consiglio dell'Ordine riunito in seduta pubblica, è abilitato a patrocinare

in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs 51/98 erano di competenza del pretore.

3. Si ricorda, inoltre, che il patrocinio sostitutivo è solo in sostituzione del proprio avvocato, che dovrà di volta in volta delegare per iscritto il praticante a presenziare all'udienza.

4. Alla domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/2012.

5. L'abilitazione al patrocinio decorre dalla data della delibera di ammissione.

6. La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta.

7. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica, ma in tale caso il praticante, se cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione al Registro stesso.

8. Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

9. L'inosservanza dei limiti di legge all'esecuzione del patrocinio comporta anche responsabilità disciplinare.

10. Ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del Regolamento per la formazione continua "Reg. 16 luglio 2014 n. 6" il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ha l'obbligo della formazione continua.

TITOLO XI

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DOVERI DEONTOLOGICI

Art. 23 Obbligo di osservanza delle norme deontologiche

1. In forza dell'art. 42 L. 247/12 anche il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

2. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del D.M. 70/2016 e del presente Regolamento, la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, sono ostativi alla convalida del semestre e dei semestri in relazione ai quali il Consiglio dell'Ordine accerti le violazioni, ed è fonte di responsabilità disciplinare, in virtù degli stessi doveri di correttezza e lealtà cui anche il praticante avvocato è tenuto a conformarsi.

3. Anche il dominus è impegnato nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti in materia di pratica forense dalla L. 247/12, dal Codice Deontologico Forense, dal D.M. 70/2016 e dal presente Regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

Art. 24 Norma di chiusura

1. Si rimanda per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio alle norme contenute nella L. 247/12 e nel D.M. 70/2016.